

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO

**IL SISTEMA
DELL'ORGANIZZAZIONE
ECCLESIASTICA**

NORME E DOCUMENTI

JUAN IGNACIO ARRIETA

EDUSC

**PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO**

**IL SISTEMA
DELL'ORGANIZZAZIONE
ECCLESIASTICA**

NORME E DOCUMENTI

JUAN IGNACIO ARRIETA

Coordinamento dell'edizione
MAIA LUISI

ROMA 2022

Prima edizione 2000
Seconda edizione 2003
Terza edizione 2006
Quarta edizione 2008
Quinta edizione 2022

Imprimatur
Vicariato di Roma
23 ottobre 2000

© Copyright 2022 – Edizioni Santa Croce s.r.l.
Via Sabotino, 2/A – 00195 Roma
Tel. (39) 06 45493637
info@edusc.it
www.edizionisantacroce.it

ISBN 979-12-5482-063-6

INDICE

PREFAZIONE ALL'EDIZIONE DEL 2008	15
PREFAZIONE ALL'EDIZIONE DEL 2022	17

I. ORGANIZZAZIONE CENTRALE DELLA CHIESA

1. Giovanni Paolo II, Costituzione Apostolica <i>Universi Dominici gregis</i> , 22 febbraio 1996	19
2. <i>Ordo Rituum Conclavis</i> Promulgato con Rescritto <i>ex audientia</i> del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II al Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, 25 marzo 1998, (<i>selezione di testi</i>)	45
3. Francesco, Costituzione Apostolica <i>Episcopalis communio</i> , 15 settembre 2018	55
4. Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi, Istruzione sulla celebrazione delle Assemblee Sinodali e sull'attività della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi, 1 ottobre 2018	69
5. Francesco, Motu Proprio <i>Nel corso dei secoli</i> , Termine della carica di Decano del Collegio dei Cardinali, 21 dicembre 2019	81
6. Rescritto <i>ex audientia</i> , Ascrizione di cardinali all'Ordine dei Vescovi, 26 giugno 2018	83
7. Concistoro Ordinario Pubblico, 5 aprile 1993	85
8. Segreteria di Stato, Elenco dei privilegi e facoltà in materia liturgica e canonica dei Cardinali di S.R.E., 18 marzo 1999	87
9. Francesco, Costituzione Apostolica sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo <i>Praedicate Evangelium</i> , 19 marzo 2022	91
10. Benedetto XVI, Motu Proprio <i>La Sede Apostolica</i> , per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario, 30 dicembre 2010	149
11. Regolamento Generale della Curia Romana, 30 aprile 1999	151

Indice

12.	Segreteria di Stato, Regolamento della Commissione disciplinare della Curia Romana, 30 aprile 2016.	207
13.	Benedetto XVI, Lettera apostolica in forma di Motu Proprio <i>L'intima natura della Chiesa</i> sul servizio della carità, 11 Novembre 2012	211
14.	Francesco, Motu Proprio <i>Statuto della Commissione di materie riservate</i> , 1 ottobre 2020	219
15.	Giovanni Paolo II, Motu Proprio <i>La cura vigilantissima</i> , 21 marzo 2005	221
16.	Segreteria di Stato Istruzione <i>Secreta continere</i> , 4 febbraio 1974	235
17.	Segretario di Stato, Regolamento dello Speciale Collegio Giudicante istituito per l'esame dei ricorsi alla Sessione Ordinaria della Congregazione per la Dottrina della Fede, 3 novembre 2014	239
18.	Francesco, Motu Proprio <i>Imparare a congedarsi</i> , 12 febbraio 2018	243
19.	Francesco, Chirografo, <i>La Reverenda Fabbrica di San Pietro</i> , 13 marzo 2021	247
20.	Paolo VI, Motu Proprio <i>Sollicitudo omnium Ecclesiarum</i> , 24 giugno 1969.	255
21.	Segreteria di Stato, Regolamento per le Rappresentanze Pontificie, 6 gennaio 2003 (<i>selezione di testi</i>)	265
22.	Lettera Apostolica di erezione della Nunziatura Apostolica in Albania, 7 settembre 1991	271
23.	Lettera Apostolica di erezione della Delegazione Apostolica nella Repubblica «Myanmar», 13 settembre 1990	273
24.	Facoltà dei Legati del Sommo Pontefice <i>Index Facultatum Legatis Pontificiis tributarum</i> , 1986	275
25.	Congr. per L'Evangelizzazione dei Popoli, <i>Index Facultatum Legatis Pontificiis in territoriis missionum tributarum</i> , 1999.	279

II. LE CIRCOSCRIZIONI ECCLESIASTICHE

26.	Congr. per la Dottrina della Fede Lettera, <i>Communiois notio</i> , ai Vescovi della Chiesa Cattolica su alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione, 28 maggio 1992	281
27.	La Chiesa come comunione, a un anno dalla pubblicazione della Lettera <i>Communiois notio</i> della Congregazione per la Dottrina della Fede (Corsivo firmato con tre asterischi), 23 giugno 1993 . . .	291
28.	Dati Statistici, Statistica della Gerarchia Cattolica al 30 novembre 2021, 2022.	297
29.	Giovanni Paolo II, Costituzione Apostolica di erezione di Diocesi, 22 luglio 1993	299
30.	Giovanni Paolo II, Costituzione Apostolica di Trasformazione di Diocesi in Arcidiocesi, 5 agosto 1991.	301
31.	Giovanni Paolo II, Costituzione Apostolica <i>Spirituales militum curae</i> , 21 aprile 1986	303
32.	Statuti dell'Ordinariato Militare d'Italia, 6 agosto 1987.	309
33.	Giovanni Paolo II, Motu Proprio di erezione ad instar <i>Praelatura nullius</i> di "Notre Dame of Jerusalem Center", 13 dicembre 1978. . .	317
34.	Giovanni Paolo II, Costituzione Apostolica di erezione di Prelatura personale, 28 novembre 1982.	319
35.	Congr. per i Vescovi, <i>Declaratio Praelaturae personales</i> , 23 agosto 1982	323
36.	Congr. per le Chiese Orientali, Legge propria della <i>Mission de France</i> , 8 giugno 1988.	327
37.	S. Congr. per le Chiese Orientali, Decreto di erezione dell'Ordinariato per i Fedeli orientali di Francia, 1 novembre 1954	333
38.	Congr. per le Chiese Orientali, <i>Declaratio</i> interpretativa del decreto del 27 luglio 1954, 30 aprile 1986	335
39.	Benedetto XVI, Cost. Ap. <i>Anglicanorum coetibus</i> , 4 novembre 2009	337
40.	Congr. per la Dottrina della Fede, Norme Complementari alla Cost. Ap. <i>Anglicanorum coetibus</i> , 4 novembre 2009	343

41.	Congr. per i Vescovi, Decreto di erezione dell'Amministrazione apostolica personale <i>S. Giovanni Maria Vianney</i> , 18 gennaio 2002	349
42.	Congr. per l'Evangelizzazione dei Popoli, Decreto di erezione di "Missione <i>sui iuris</i> ", 29 settembre 1997	353
43.	Congr. per la Dottrina della Fede, Decreto di erezione dell'Ordinariato Personale di Nostra Signora di Walsingham, 15 gennaio 2011	355
44.	Giovanni Paolo II, Costituzione Apostolica di erezione di Prefettura Apostolica, 10 giugno 1994	359
45.	Regime giuridico di "mandato" in diocesi di missione, Convenzione tra il vescovo e l'istituto missionario, <i>Fac-simile</i>	361
46.	Congr. per i Vescovi, Decreto di mutamento del nome di Diocesi, 13 gennaio 1990.	363
47.	Congr. per i Vescovi, Decreto di erezione di Chiesa Cattedrale, 18 settembre 1984	365

III. TITOLI E SEDI EPISCOPALI

48.	Congr. per i Vescovi, Direttorio <i>Apostolorum Successores</i> per il ministero pastorale dei Vescovi, 22 febbraio 2004, (selezione di slanciati)	367
49.	Consilium pro Publicis Ecclesiae Negotiis, <i>Normae de promovendis ad Episcopatum in Ecclesia latina</i> , 25 marzo 1972	427
50.	Giovanni Paolo II, Bolla pontificia elevazione alla dignità episcopale, 21 novembre 1994	431
51.	Francesco, Motu Proprio <i>Come una madre amorevole</i> , 4 giugno 2016	433
52.	Congr. per i Vescovi, Comunicazione sul titolo dei Vescovi Coadiutori, 31 agosto 1976	435
53.	Congr. per i Vescovi, Comunicazione sul titolo dei Prelati (<i>nullius</i>), 17 ottobre 1977	437
54.	Congr. per i Vescovi, Comunicazione sul titolo degli Ordinari Militari, 20 novembre 1997	439
55.	Congr. per i Vescovi, <i>Normae de Episcopis ab officio cessantibus</i> , 31 ottobre 1988	441

Indice

56. Congr. per i Vescovi, Direttorio per la visita *ad limina*, 29 giugno 1988 443
57. Congr. per i Vescovi, Formulario per la relazione quinquennale, 1997 451

IV. ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO DELLA CHIESA PARTICOLARE

58. Chirografo pontificio di nomina a Cardinale Vicario di Roma, 1 luglio 1991 471
59. Giovanni Paolo II, Chirografo pontificio di nomina a Cardinale arciprete della Patriarcale Arcibasilica Lateranense, 1 luglio 1991 473
60. Giovanni Paolo II, Costituzione Apostolica *Ecclesia in Urbe*, 1 gennaio 1998 475
61. Vicariato di Roma, Regolamento generale del Vicariato di Roma, 1 luglio 2000 487
62. Segreteria di Stato, Rescritto sull'amministrazione separata del Vicariato di Roma, 22 marzo 1990 523
63. Segreteria di Stato, *Rescriptum ex audientia SS.mi* di ampliamento della competenza dell'ULSA ai lavoratori del Vicariato di Roma, 23 marzo 1995 525
64. Vicariato di Roma, Decreto di erezione di nuovo Ufficio nel Vicariato, 2 luglio 1999 527
65. Chirografo pontificio di Nomina del Vicegerente del Vicariato di Roma, 19 luglio 1996 529
66. Segreteria di Stato, Conferimento di speciali facoltà al Cardinale Vicariato Generale di Roma, 10 febbraio 1984. 531
67. Segreteria di Stato, Rapporti tra il Vicariato di Roma e la Curia Romana, notificazione del 6 agosto 1984 533
68. Vicariato di Roma, Decreto di attribuzione di facoltà speciali a Vescovo ausiliare, 13 settembre 1998 535

V. STRUTTURE DIOCESANE DI CORRESPONSABILITÀ

69. Congr. per i Vescovi, Congr. per l'Evangelizzazione dei popoli, Istruzione sui Sinodi diocesani, 19 marzo 1997 537

Indice

70.	Vicariato di Roma, Regolamento del Sinodo Pastorale Diocesano di Roma approvato da SS Giovanni Paolo II, 15 febbraio 1992	555
71.	Vicariato di Roma, Statuto del Consiglio Presbiterale della Diocesi di Roma, 1 aprile 2012	565
72.	Vicariato di Roma, Regolamento per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Presbiterale della Diocesi di Roma, 1999	573
73.	Vicariato di Roma, Lettera del Segretario Generale, Convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Presbiterale, 11 maggio 1999	577
74.	Vicariato di Roma, Statuto del Collegio dei Consultori della Diocesi di Roma, 8 giugno 2012	579
75.	Vicariato di Roma, Statuto del Consiglio Pastorale della Diocesi di Roma, 1 novembre 2011	583
76.	Vicariato di Roma, Norme per la designazione dei membri del Consiglio Pastorale Diocesano di Roma, 8 Settembre 1995.	589
77.	Vicariato di Roma, Regolamento del Consiglio per gli Affari Economici della Diocesi di Roma, 1 settembre 2010	591
78.	Vicariato di Roma, Nota giuridico-pastorale <i>La Prefettura</i> , 1994.	595
79.	Vicariato di Roma, Decreto di Istituzione di nuova Prefettura nella Diocesi di Roma. 1° ottobre 1994.	599
80.	Vicariato di Roma, Decreto originale di approvazione del Regolamento per l'elezione dei Prefetti della Diocesi di Roma, 1° Ottobre 1994.	601
81.	Vicariato di Roma, Lettera di convocazione per l'elezione dei Prefetti, 1999	603
 VI. ORGANIZZAZIONE PARROCCHIALE E DI ASSISTENZA PASTORALE		
82.	Congr. per il Clero, Istruzione <i>La conversione pastorale</i> della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa, 29 giugno 2020	605
83.	Vicariato di Roma, Decreto di erezione di Parrocchia, 9 novembre 1992	637
84.	Vicariato di Roma, Decreto di soppressione di Parrocchia, 1° luglio 1998.	639

Indice

85.	Vicariato di Roma, Decreto di nomina di Parroco (per sacerdote secolare non incardinato a Roma), <i>Fac-simile</i>	641
86.	Vicariato di Roma, Convenzione per l'affidamento della cura pastorale della Parrocchia NN, <i>Fac-simile</i>	643
87.	Vicariato di Roma, Convenzione per l'affidamento della Cura pastorale della Chiesa di NN, <i>Fac-simile</i>	647
88.	Vicariato di Roma, Decreto di modifica di condizione giuridica di Chiesa, 17 gennaio 1992	651
89.	Congr. per l'Evangelizzazione dei Popoli, Istruzione sull'invio e la permanenza all'estero dei sacerdoti del clero diocesano dei territori di missione, 25 aprile 2001	653
90.	Vicariato di Roma, Decreto sulla Residenza a Roma dei sacerdoti non incardinati in Diocesi, 30 dicembre 1999	659
91.	Vicariato di Roma, Decreto sulle licenze ministeriali dei sacerdoti non incardinati in Diocesi, 20 febbraio 2000	661
92.	Vicariato di Roma, Schema di Convenzione per presbiteri della Diocesi di Roma che prestano un servizio pastorale in un'altra Diocesi, <i>Fac-simile</i>	665
93.	Diocesi di Alba, Decreto di incardinazione di ex-religioso, <i>Fac-simile</i>	669
94.	Vicariato di Roma, Decreto di erezione della Parrocchia personale della SS. Trinità dei Pellegrini, 23 marzo 2008	671
95.	Diocesi di Alba, Decreto nomina Cappellano ospedale, <i>Fac-simile</i>	673
96.	Istruzione Interdicasteriale su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti, 15 agosto 1997	675
97.	Vicariato di Roma, Promulgazione dello Statuto dei Consigli Pastoralisti Parrocchiali della Diocesi di Roma, 1° gennaio 1994	695
98.	Vicariato di Roma, Regolamento dei Consigli Parrocchiali per gli affari economici, Diocesi di Roma, 21 settembre 1985	699
99.	Costituzioni del Capitolo della Basilica di Santa Maria <i>ad Martyres</i> , date per Decreto del Pro Vicario, 2 maggio 1991	703

100. Diocesi di Alba, Decreto di erezione di una Cappella in un Ospedale, <i>Fac-simile</i>	707
101. Diocesi di Alba, Decreto della qualifica di luogo di culto di una Cappella di Scuola, <i>Fac-simile</i>	709
102. Diocesi di Alba, Decreto di nomina di incaricato per il servizio pastorale dei propri connazionali, <i>Fac-simile</i>	711
103. Vicariato di Roma, Decreto di Istituzione della Missione con cura d'anime per i migranti etiopici residenti nella Diocesi di Roma, 9 aprile 1994.	713
104. Vicariato di Roma, Decreto di erezione della Missione con cura d'anime per i migranti Filippini residenti nella Diocesi di Roma, 1° luglio 1991	715
105. Vicariato di Roma, Decreto di erezione in persona giuridica della Chiesa Nazionale Coreana, 18 maggio 1992	717
106. Vicariato di Roma, Decreto di Istituzione della Missione con cura d'anime per i Migranti Polacchi residenti nella Diocesi di Roma, 1° marzo 1992.	719

VII. ORGANIZZAZIONE SOVRADIOCESANA DELLA CHIESA

107. Giovanni Paolo II, Costituzione Apostolica di erezione di Provincia ecclesiastica, 29 aprile 1992	721
108. Congr. per i Vescovi, Decreto di nuova configurazione di Provincia ecclesiastica, 24 novembre 1998	723
109. Giovanni Paolo II, Motu Proprio <i>Apostolos Suos</i> sulla natura teologica e giuridica delle Conferenze dei Vescovi, 21 maggio 1998.	725
110. Congr. per i Vescovi, Lettera circolare ai Presidenti delle Conferenze Episcopali, 13 maggio 1999-21 giugno 1999	739
111. Congr. per i Vescovi, Decreto di erezione di Conferenza Episcopale e ricognizione degli Statuti, <i>Modello</i>	743
112. Congr. per i Vescovi, Decreto di Ricognizione degli Statuti della Conferenza Episcopale di A.A., <i>Modello</i>	745
113. Segreteria di Stato, Decreto di <i>Recognitio</i> di Delibera di sviluppo concordatario, 15 febbraio 1999	747
114. Segreteria di Stato, Decreto di <i>Recognitio</i> di Delibera di sviluppo concordatario, 30 luglio 1998.	749

115. Segreteria di Stato, Lettera ai Presidenti delle Conferenze Episcopali circa i decreti generali complementari del CIC, 8 novembre 1983	751
116. Conferenza Episcopale Italiana, Statuti approvati il 1° settembre 2000	755
117. Conferenza Episcopale Italiana, Regolamento promulgato il 1° settembre 2000	775
118. Conferenza Episcopale Italiana, Indicazioni procedurali per il lavoro delle Commissioni Episcopali, Consiglio Episcopale Permanente, 22-25 gennaio 2001	797
119. Conferenza Episcopale Italiana, Decreto generale circa l'ammissione in seminario di candidati provenienti da altri seminari o famiglie religiose, 27 marzo 1999	799
120. Conferenza Episcopale Italiana, Statuto della Fondazione <i>Migrants</i> , 9 febbraio 2012	803
121. Congr. per i Vescovi, Decreto di concessione di personalità giuridica alla Regione Ecclesiastica del Lazio, 4 novembre 1994.	809
122. Conferenza Episcopale della Regione Ecclesiastica Lazio, Statuti, 4 novembre 1994	811
123. Conferenza Episcopale della Regione Ecclesiastica Lazio, Regolamento, 19 ottobre 1999	813
124. Conferenza Episcopale della Regione Lazio, delibera del 26 gennaio 1999	819
125. Conferenza Episcopale della Regione Lazio, delibera del 26 gennaio 1999	821
126. Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa, Statuti e relativo Decreto di approvazione, 2 dicembre 1995.	823
127. Commissione degli Episcopati della Comunità Europea (COMECE), Statuti, Votato all'unanimità all' Assemblea plenaria di Roma il 26 ottobre 2017	827
128. Commissione degli Episcopati della Comunità Europea (COMECE), Regolamento interno, Testo definitivo adottato il 3 marzo 1980	833
129. Conferenza Episcopale Polacca, Regolamento del II Sinodo Plenario di Polonia, 17 ottobre 1991	835

Indice

130. Giovanni Paolo II, Motu Proprio <i>Stella Maris</i> , 31 gennaio 1997. . . .	841
131. Pontificio Cons. della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, Istruzione <i>Erga migrantes caritas Christi</i> , 4 maggio 2004.	847
132. Arcivescovo di Valencia, Decreto di nomina di Vicario Episco- pale personale a Roma, 22 gennaio 1995	861
APPENDICE	863
1. Statuto della Fondazione "Xxx", <i>Fac-simile A</i>	865
2. Statuto della Fondazione "Xxx", <i>Fac-simile B</i>	869
3. Statuto dell'Associazione Privata di Fedeli "Xxx", <i>Fac-simile A</i>	875
4. Statuto dell'Associazione Privata di Fedeli "Xxx", <i>Fac-simile B</i>	879
5. Statuto dell'Associazione Pubblica di Fedeli "Xxx", <i>Fac-simile A</i> . . .	887
6. Statuto dell'Associazione Pubblica di Fedeli "Xxx", <i>Fac-simile B</i> . . .	891
INDICE ANALITICO	897

PREFAZIONE ALL'EDIZIONE DEL 2008

In trent'anni di insegnamento del "Diritto dell'organizzazione ecclesiastica" - prima a Pamplona, poi a Roma e a Venezia - ho sempre constatato l'utilità pedagogica di un volume di norme e documenti che, presentando l'insieme degli organismi componenti la struttura gerarchica della Chiesa, consentisse il confronto diretto dello studente col diritto vigente rendendo più immediata la comprensione dei principi e delle chiavi di lettura che presiedono il sistema dell'organizzazione ecclesiastica.

Per questa ragione, da più di un decennio ho cercato di mettere ordinatamente insieme, aggiornandole ad ogni nuova edizione, un insieme di norme e documenti concernenti la struttura della Chiesa - di universale validità o, almeno, di generale utilità esemplificativa -, che attraversano verticalmente l'organizzazione ecclesiastica - dall'ufficio Primaziale alla parrocchia -, col dichiarato intento di far scoprire la varietà e la dinamicità del sistema organizzativo e di sottrarre lo studente dalla pericolosa illusione di voler trovare nella norma codiciale promulgata nel 1983 le risposte esaurienti che soltanto procedono dalla coerenza dell'ordinamento canonico nella sua completezza.

Tener presente l'ordinamento canonico nel suo insieme - e questo è l'intento della presente raccolta, per quanto concerne l'organizzazione e la struttura - serve infine allo studente per esercitarsi nell'ermeneutica propria del giurista della Chiesa, cioè, del canonista, completando o sviluppando le disposizioni del Codice o del restante diritto universale, attraverso relative norme del diritto particolare e tenendo conto dei singolari atti giuridici concreti.

Lo scopo della presente raccolta, che non intende sostituire una edizione delle fonti giuridiche, è stato, e rimane tuttora, puramente didattico anche se, per gentile concessione dell'Editrice della Pontificia Università della Santa Croce (EDUSC) - a cui va il mio vivo ringraziamento - il volume si presenta non come dispensa dattiloscritta, ma in una curata veste tipografica.

In questa nuova edizione ho cercato di aggiornare per intero i rinvii bibliografici di tutti i documenti contenuti nella raccolta, rivedendo l'indice analitico del volume. Sono stati sostituiti con nuovi testi circa il venti per cento dei documenti contenuti nella precedente edizione. Alcune norme non più in vigore sono state sostituite in questa edizione dalle norme adesso vigenti [4], [5], [71], [75]. Altri testi organizzativi recentemente promulgati sono stati inseriti al posto di taluni documenti presenti in edizioni precedenti che, comparativamente, sono parsi di interesse inferiore o comunque già presenti nella raccolta attraverso altri testi relativamente simili [15], [20]. Vi sono ugualmente testi di particolare estensione, come ad esempio il Direttorio *Apostolorum successores*, per il ministero pastorale dei Vescovi [48], e l'*Ordo Rituuum Conclavis* [2], che sono stati ripresi nella raccolta attraverso una mirata selezione dei contenuti più direttamente riguardanti la struttura organizzativa della Chiesa.

Oltre a tutte queste novità e sostituzioni, mi è sembrato anche necessario allargare l'attenzione della raccolta ad un tipo di norme e di documenti, meno presenti in edizioni anteriori, che pur avendo una relazione meno evidente con la struttura ecclesiastica, servono a completare lo studio della funzione pubblica ecclesiastica, che è parte integrante del "Diritto dell'organizzazione ecclesiastica".

Questa è la ragione per cui, alcuni modelli di decreto singolare (di nomina del titolare di un ufficio, di erezione di un ente, etc.), che in edizioni anteriori avevano soltanto utilità

esemplificativa, sono stati adesso sostituiti con documenti o testi normativi, che mettono in rilievo situazioni particolari di esercizio della funzione ministeriale, e servono a completare quanto a questo proposito viene indicato nel Codice di Diritto Canonico e nel resto della legislazione universale.

Un intero settore di documenti, per lo più concentrati nella sezione della raccolta riguardo l'assistenza pastorale, è inoltre dedicato alle diverse questioni riguardanti la mobilità del clero: la residenza stabile fuori della diocesi [98], [90], le garanzie riguardanti l'esercizio ministeriale fuori diocesi [91], e i vari tipi di convenzione tra autorità gerarchiche per modificare il rapporto giuridico dell'incardinazione [92], [93], [94], [95]. Vi sono anche documenti che evidenziano ugualmente la capacità negoziale della gerarchia riguardanti specificamente elementi di organizzazione come parrocchie e chiese [86], [87]. Tutti questi testi, anch'essi di vario genere e natura giuridica, servono a cogliere, assieme alla normativa universale, i principi ispiratori dell'esercizio del ministero ecclesiastico, vale a dire, della funzione pubblica ecclesiastica.

Ringrazio quanti hanno contribuito a mettere a punto la presente raccolta: gli studenti, per avermi spronato al confronto, e quanti hanno suggerito documenti interessanti da inserire. Ringrazio ugualmente le sig.re Liliana Agostinelli e Rita Riccardi per il loro prezioso aiuto nella preparazione della presente edizione.

Roma, 31 maggio 2008

JUAN IGNACIO ARRIETA

PREFAZIONE ALL'EDIZIONE DEL 2022

Da molti anni era esaurita la quarta edizione del *Sistema dell'Organizzazione Ecclesiastica*, pubblicata nel 2008. Malgrado alcuni limiti di una simile pubblicazione, in questi anni tuttavia ho potuto riscontrare che il volume aveva una qualche utilità per gli studiosi della disciplina o per chi si trova a lavorare nell'ambito amministrativo canonico, sia come riferimento normativo di testi disparati e non sempre facili da reperire, sia come semplice parametro per confrontarsi nella preparazione di un documento.

Il contesto e la finalità didattica che il volume persegue erano indicati nella *Prefazione* dell'edizione del 2008, che perciò ho ritenuto conveniente riportare senza variazioni.

Anche se con il decorso degli anni le novità normative sono state tante, mancava tuttavia la promulgazione di un testo che sarebbe stato centrale nella struttura del volume. Perciò, non appena l'organizzazione della Curia romana è stata finalmente aggiornata, con la promulgazione della costituzione apostolica *Praedicate Evangelium*, ho pensato che era giunto il momento di realizzare una nuova edizione della raccolta, contando sempre sull'appoggio della dott.ssa sr. Maia Luisi nella definizione dei testi e nella compilazione dei documenti.

Come nelle precedenti edizioni, il libro contiene documenti di natura e valore molto diverso tra loro. Perciò si è cercato di indicare sin dall'inizio, per ogni testo, il motivo per cui esso è presente nel volume: se si tratta cioè di un documento normativo in vigore, di un testo di valore esemplare o di semplici *fac-simile* con utilità limitatamente illustrativa di elementi giuridici e di istituzioni integranti l'organizzazione della Chiesa. L'insieme dei testi comprende, dunque, una sorta di mosaico giuridico che si snoda su piani diversi: quello del governo centrale della Chiesa e le istituzioni legate alla Santa Sede, i livelli della Chiesa locale o istituti analoghi, con le loro peculiarità pastorali e i rispettivi organismi, e il piano sovra-diocesano sia nazionale che internazionale.

In questa quinta edizione, oltre a sostituire i documenti abrogati [3], [4], [9], [12], [71], [74], [75], [77], [120], [127] e a incorporare tanti altri promulgati più recentemente [5], [6], [10], [13-19], [21], [39], [40], [43], [51], [82], [93-95], [100-102], e a migliorare l'indice, si è cercato di aggiornare sostanzialmente l'intera bibliografia richiamata nei singoli testi. Inoltre, non è parso necessario riportare i testi delle Risposte autentiche promulgate sin dal 1983 dall'attuale Dicastero per i Testi Legislativi, la grande maggioranza dei quali non riguardavano propriamente l'Organizzazione della Chiesa. Invece, sebbene non siano neanche parte di essa, è sembrato più utile per gli interessati in materie canonistiche allegare in appendice alcuni *fac-simile* di statuti di associazioni di fedeli, pubbliche e private, e anche di fondazioni.

Infine, il più grato ringraziamento va a quanti hanno fornito materiale per comporre il volume. È da augurarsi inoltre che la scelta editoriale fatta da EDUSC per la pubblicazione del libro consenta di tener agevolmente aggiornati i contenuti in vista di future edizioni, sempre al fine che la raccolta sia di utilità per il pubblico a cui è rivolta.

Roma, giugno 2022

JUAN IGNACIO ARRIETA

1

Giovanni Paolo II
Costituzione Apostolica
Universi Dominici gregis
22 febbraio 1996
AAS 88 (1996) 305-343
Modif. l'11 giugno 2007 e il 22 febbraio 2013

Pastore dell'intero gregge del Signore è il Vescovo della Chiesa di Roma, nella quale il Beato Apostolo Pietro, per sovrana disposizione della Provvidenza divina, rese a Cristo col

* *Testo ufficiale latino*. Documento normativo in vigore.

La Cost. ap. mantiene sostanzialmente la struttura della precedente Cost. ap. *Romano Pontifici eligendo* di Paolo VI, del 1° ottobre 1975, in AAS 67 (1975) 609-645, disegnando un sistema elettorale fortemente rigido per limitare ogni margine di discrezionalità, e ridurre le possibilità conflittuali e le contrapposizioni giuridiche. Il testo del 1996 è stato successivamente modificato due volte da Benedetto XVI con il m.p. *Costituzione apostolica* dell'11.VI.2007, in AAS 99 (2007) 776-777, e con il m.p. *Normas nonnullas*, del 22.II.2013, in AAS 105 (2013) 253-257.

Testo: J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano, 1997, Capitolo VIII, "L'ufficio primaziale", pp. 236 ss.

Bibliografia: UFFICIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE DEL SOMMO PONTEFICE, *Sede Apostolica vacante*, Città del Vaticano, 2005; A. MAFFEIS, *Prospettiva ecumenica sul primato del Vescovo di Roma*, in "Chiese particolari e Chiesa universale", Quaderni della Mendola 11, Milano, 2003, pp. 195-219; OFFICIUM DE LITURGICIS CELEBRATIONIBUS SUMMI PONTIFICIS, *Ordo Rituum Conclavis*, Città del Vaticano, 2000; J.I. ARRIETA, *Il sistema elettorale della Cost. ap. Universi Dominici gregis*, in "Ius Ecclesiae" 12, 2000, pp. 137 ss.; P.V. AIMONE, *Le modalità procedurali dell'elezione del vescovo romano nel secondo millennio*, in "Apollinaris" 79, 2006, pp. 483-619; R. PUZA, *Le nouveaun règlement de l'élection pontifical*, in "Revue de droit canonique", 48, 1998, pp. 163-174; E. MOLANO, *De Suprema Ecclesiae auctoritate*, in ComEx II, pp. 561 ss.; J. MIÑAMBRES, *Commento alla Cost. ap. Universi Dominici gregis*, in AA.VV., *Legislazione sull'organizzazione centrale della Chiesa*, Milano 1997; G. GHIRLANDA, *Accettazione della legittima elezione e consacrazione episcopale del Romano Pontefice secondo la Cost. ap. Universi Dominici gregis di Giovanni Paolo II*, in "Periodica" 86, 1997, pp. 615 ss.; M. GRAULICH, *Die Vakanz des Apostolischen Stuhls und die Wahl des Bischofs von Rom – Zwei Rechtsinstitut in der Entwicklung*, in "Archiv für katholisches Kirchenrechts" 174, 2005, pp. 75-95; J. MIÑAMBRES, *Il governo della Chiesa durante la vacanza della sede romana e l'elezione del Romano Pontefice*, in "Ius Ecclesiae" 8, 1996, pp. 713 ss.; IDEM, *Commento alla costituzione apostolica Universi Dominici gregis*, in "Legislazione sull'organizzazione centrale della Chiesa", Milano, 1997, pp. 2-101; IDEM, *Nuove determinazioni sulle capacità decisionali del collegio dei Cardinali riunito in Conclave*, in "Ius Ecclesiae" 19, 2007, pp. 757-762; IDEM, *Sede Apostolica vacante e impedita*, in DGDC VII, Pamplona 2012, pp. 212-216; P. MAJER, "Universi Dominici gregis". *La nueva normativa sobre la elección del Romano Pontífice*, in "Ius Canonicum" 72, 1996, pp. 669 ss.; IDEM., *Conclave*, in DGDC II, Pamplona 2012, pp. 426-429; IDEM, voce *Elección del Romano Pontífice*, in DGDC III, Pamplona 2012, pp. 573-578; IDEM, *Renuncia del Romano Pontífice*, in DGDC VI, Pamplona 2012, pp. 930-933; I. RIEDEL-SPANGENBERGER, *Der Jurisdiktions- und Lehrprimat des Papstes in der Diskussion. Bemerkungen aus der Perspektive des Kirchenrecht und der Ökumene*, in "Archiv für katholisches Kirchenrechts", 165, 1996, pp. 25-55; J. AMMER, *Neues in neuen Papstwahlgesetz "Universi Dominici gregis". Ein Kurzkomentar*, in "Folia Theologica" 7, 1996, pp. 219-233; A. VIANA, *Posible regulación de la Sede Apostólica impedita*, in "Ius Canonicum" 106, 2013, pp. 547-572. Sulla Cost. ap. *Universi Dominici gregis*, vedi i vari contributi apparsi su "Quaderni di diritto ecclesiale", 22, 2009, pp. 228-291.

martirio la suprema testimonianza del sangue. È pertanto ben comprensibile che la legittima successione apostolica in questa Sede, con la quale “a causa dell’alta preminenza deve trovarsi in accordo ogni Chiesa”,¹ sia stata sempre oggetto di speciali attenzioni.

Proprio per questo i Sommi Pontefici, nel corso dei secoli, hanno considerato loro preciso dovere, non meno che specifico diritto, quello di regolare con opportune norme l’ordinata elezione del Successore. Così, ancora in tempi a noi vicini, i miei predecessori san Pio X,² Pio XI,³ Pio XII,⁴ Giovanni XXIII⁵ e da ultimo Paolo VI,⁶ ciascuno nell’intento di rispondere alle esigenze del particolare momento storico, provvidero ad emanare in proposito sagge e appropriate regole, per guidare l’idonea preparazione e l’ordinato svolgimento del concesso degli elettori a cui, per la vacanza della Sede Apostolica, è demandato l’importante ed arduo ufficio di eleggere il Romano Pontefice.

Se oggi mi accingo ad affrontare a mia volta questa materia, non è certamente per poca considerazione di quelle norme, che anzi profondamente apprezzo e in gran parte intendo confermare, almeno quanto alla sostanza ed ai principi di fondo che le hanno ispirate. Ciò che mi muove a questo passo è la consapevolezza della mutata situazione nella quale sta vivendo oggi la Chiesa e la necessità, inoltre, di tener presente la revisione generale della legge canonica, felicemente attuata col plauso di tutto l’Episcopato mediante la pubblicazione e promulgazione dapprima del Codice di Diritto Canonico e poi del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali. A tale revisione, ispirata dal Concilio Ecumenico Vaticano II, è stata successivamente mia premura adeguare la riforma della Curia Romana con la Costituzione apostolica *Pastor Bonus*.⁷ Del resto, proprio quanto disposto dal canone 335 del Codice di Diritto Canonico, e riproposto nel canone 47 del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali, lascia intendere il dovere di emanare e di costantemente aggiornare leggi specifiche, che regolino la provvista canonica della Sede Romana, per qualsiasi motivo vacante.

Nella formulazione della nuova disciplina, pur tenendo conto delle esigenze del nostro tempo, mi sono preoccupato di non deflettere nella sostanza dalla linea della saggia e veneranda tradizione finora invalsa.

Indiscusso, in verità, appare il principio per cui ai Romani Pontefici compete di definire, adattandolo ai cambiamenti dei tempi, il modo in cui deve avvenire la designazione della persona chiamata ad assumere la successione di Pietro nella Sede Romana. Ciò riguarda, in primo luogo, l’organismo a cui è demandato l’ufficio di provvedere alla elezione del Romano Pontefice: per prassi millenaria, sancita da precise norme canoniche, confermate anche in una esplicita disposizione del vigente Codice di Diritto Canonico (cfr. can. 349 C.I.C.), esso è costituito dal Collegio dei Cardinali di Santa Romana Chiesa. Se, invero, è dottrina di fede che la potestà del Sommo Pontefice deriva direttamente da Cristo, di Cui egli è Vicario in terra,⁸ è pure fuori dubbio che tale supremo potere nella Chiesa gli viene attribuito “con l’elezione legittima, da lui accettata, insieme con la consacrazione episcopale”.⁹ Gravissimo è, pertanto, l’ufficio che incombe sull’organismo a tale elezione deputato. Ben precise e chiare dovranno essere, di conseguenza, le norme che ne regolano l’azione, affinché l’elezione stessa avvenga nel modo più degno e consono all’ufficio di estrema responsabilità che l’eletto per divina investitura dovrà col suo assenso assumere.

Confermando, pertanto, la norma del vigente Codice di Diritto Canonico (cfr. can. 349 C.I.C.), nella quale si rispecchia l’ormai millenaria prassi della Chiesa, ribadisco ancora una volta che il Collegio degli elettori del Sommo Pontefice è costituito unicamente dai Padri Cardinali di Santa Romana Chiesa. In loro s’esprimono, quasi in mirabile sintesi, i due aspetti che caratterizzano la figura e l’ufficio del Romano Pontefice: *Romano*, perché identificato nella persona del Vescovo della Chiesa che è in Roma e, quindi, in rapporto stretto con il Clero di questa Città, rappresentato dai Cardinali dei titoli presbiterali e diaconali di

Roma, e con i Cardinali Vescovi delle Sedi suburbicarie; *Pontefice della Chiesa universale*, perché chiamato a fare visibilmente le veci dell'invisibile Pastore che guida l'intero gregge ai pascoli della vita eterna. L'universalità della Chiesa è, peraltro, ben raffigurata nella composizione stessa del Collegio Cardinalizio, che raccoglie Porporati di ogni continente.

Nelle attuali contingenze storiche la dimensione universale della Chiesa sembra sufficientemente espressa dal Collegio dei centoventi Cardinali elettori, composto da Porporati provenienti da tutte le parti della terra e dalle più varie culture. Confermo pertanto come massimo questo numero di Cardinali elettori, precisando al tempo stesso che non vuol essere affatto segno di minore considerazione il mantenimento della norma stabilita dal mio predecessore Paolo VI, secondo la quale alla elezione non partecipano coloro che hanno già compiuto, il giorno in cui inizia la vacanza della Sede Apostolica, gli ottant'anni di vita.¹⁰ La ragione di tale disposizione infatti è da cercare nella volontà di non aggiungere al peso di così veneranda età l'ulteriore gravame costituito dalla responsabilità della scelta di colui che dovrà guidare il gregge di Cristo in modo adeguato alle esigenze dei tempi. Ciò, tuttavia, non impedisce che i Padri Cardinali ultraottantenni abbiano parte alle riunioni preparatorie del Conclave, secondo quanto più sotto disposto. Da loro poi in particolare s'attende che, in tempo di Sede Vacante, e soprattutto durante lo svolgimento dell'elezione del Sommo Pontefice, facendosi quasi guide del Popolo di Dio radunato nelle Basiliche Patriarcali dell'Urbe, come pure in altre chiese delle Diocesi sparse nel mondo intero, coadiuvino con intense preghiere e suppliche al divino Spirito il compito degli elettori, implorando per essi la luce necessaria per fare la loro scelta avendo solamente Dio davanti agli occhi, e mirando unicamente alla "salvezza delle anime che deve sempre essere nella Chiesa la legge suprema".¹¹

Particolare attenzione ho voluto prestare alla antichissima istituzione del Conclave: normativa e prassi, al riguardo, sono consacrate e definite anche in solenni disposizioni di non pochi miei Predecessori. Un'attenta disanima storica conferma non soltanto l'opportunità contingente di tale istituto, a motivo delle circostanze in cui è sorto ed è stato normativamente definito, ma altresì la sua costante utilità per l'ordinato, sollecito e regolare svolgimento delle operazioni dell'elezione medesima, particolarmente in momenti di tensione e turbamento.

Proprio per questo, pur consapevole della valutazione di teologi e canonisti di ogni tempo, i quali concordemente ritengono tale istituto non necessario per sua natura alla valida elezione del Romano Pontefice, ne confermo con questa Costituzione la permanenza nella sua struttura essenziale, apportandovi tuttavia alcune modifiche, così da adeguare la disciplina alle esigenze odierne. In particolare, ho ritenuto opportuno disporre che, durante tutto il tempo di durata della elezione, le abitazioni dei Cardinali elettori e di quanti sono chiamati a collaborare al regolare svolgimento della elezione stessa siano collocate in ambienti convenienti dello Stato della Città del Vaticano. Anche se piccolo, lo Stato è sufficiente per assicurare entro la cinta delle sue mura, grazie anche agli opportuni accorgimenti più sotto indicati, quell'isolamento e conseguente raccoglimento che un atto così vitale per la Chiesa esige negli elettori.

Al tempo stesso, considerata la sacralità dell'atto e perciò la convenienza che esso si svolga in una sede confacente, nella quale, da una parte, le azioni liturgiche ben si compongano con le formalità giuridiche e, dall'altra, agli elettori sia reso più facile preparare l'animo ad accogliere le interiori mozioni dello Spirito Santo, dispongo che l'elezione continui a svolgersi nella Cappella Sistina, ove tutto concorre ad alimentare la consapevolezza della presenza di Dio, al cui cospetto ciascuno dovrà presentarsi un giorno per essere giudicato.

Confermo, inoltre, con la mia autorità apostolica il dovere del più rigoroso segreto riguardo a tutto ciò che concerne direttamente o indirettamente le operazioni stesse dell'elezione; anche in questo, tuttavia, ho voluto semplificare e ridurre all'essenziale le relative norme, così da evitare perplessità e dubbi, e forse anche successivi problemi di coscienza in chi ha preso parte all'elezione.

Infine, ho ritenuto di dover rivedere la forma stessa dell'elezione, tenendo anche qui conto delle attuali esigenze ecclesiali e degli orientamenti della cultura moderna. Così mi è sembrato opportuno non conservare l'elezione per acclamazione *quasi ex inspiratione*, giudicandola ormai inadatta ad interpretare il pensiero di un collegio elettivo così esteso per numero e tanto diversificato per provenienza. Ugualmente è parso necessario lasciar cadere l'elezione *per compromissum*, non solo perché di difficile attuazione, come è dimostrato dalla congerie quasi inestricabile di norme emanate in proposito nel passato, ma anche perché di natura tale da comportare una certa deresponsabilizzazione degli elettori i quali, in tale ipotesi, non sarebbero chiamati ad esprimere personalmente il proprio voto.

Dopo matura riflessione sono giunto, quindi, nella determinazione di stabilire che l'unica forma in cui gli elettori possono manifestare il loro voto per l'elezione del Romano Pontefice sia quella dello scrutinio segreto, attuato secondo le norme più sotto indicate. Tale forma, infatti, offre le maggiori garanzie di chiarezza, linearità, semplicità, trasparenza e, soprattutto, di effettiva e costruttiva partecipazione di tutti e singoli i Padri Cardinali, chiamati a costituire l'assemblea elettiva del Successore di Pietro.

Con questi intendimenti promulgo la presente Costituzione apostolica, nella quale sono contenute le norme a cui, quando si verifichi la vacanza della Sede Romana, debbono rigorosamente attenersi i Cardinali che hanno il diritto-dovere di eleggere il Successore di Pietro, Capo visibile di tutta la Chiesa e Servo dei servi di Dio.

PARTE PRIMA

Vacanza della sede apostolica

CAPITOLO I

Poteri del Collegio dei Cardinali durante la vacanza della Sede Apostolica

1. Durante la vacanza della Sede Apostolica, il Collegio dei Cardinali non ha nessuna potestà o giurisdizione sulle questioni spettanti al Sommo Pontefice, mentre era in vita o nell'esercizio delle funzioni del suo ufficio; tali questioni dovranno essere tutte ed esclusivamente riservate al futuro Pontefice. Dichiaro, pertanto, invalido e nullo qualsiasi atto di potestà o di giurisdizione spettante al Romano Pontefice mentre è in vita od è nell'esercizio delle funzioni del suo ufficio, che il Collegio stesso dei Cardinali giudicasse di esercitare, se non entro i limiti espressamente consentiti in questa Costituzione.

1 La dottrina è sempre stata sostanzialmente concorde nel riconoscere al Sommo Pontefice il diritto a stabilire le norme relative alla designazione del proprio successore, e perfino a procedere alla sua diretta designazione, in circostanze speciali. Per le questioni riservate al Romano Pontefice vedi art. 31 [9], art. 111 [11]. La Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano indica che, durante il periodo di sede vacante, i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario dello Stato "appartengono al Collegio dei Cardinali, il quale tuttavia potrà emanare disposizioni legislative solo in caso di urgenza e con efficacia limitata alla durata della vacanza, salvo che esse siano confermate dal Sommo Pontefice successivamente eletto a norma della legge canonica" (art. 1 §2, *Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 26 novembre 2000, in AAS Suppl. 71 (2000) 75-83.

2. Al Collegio dei Cardinali, nel tempo in cui la Sede Apostolica è vacante, è affidato il governo della Chiesa solamente per il disbrigo degli affari ordinari e di quelli indilazionabili (cfr. n. 6), e per la preparazione di quanto è necessario all'elezione del nuovo Pontefice. Questo compito dovrà essere svolto nei modi e nei limiti previsti da questa Costituzione: dovranno perciò essere assolutamente esclusi gli affari, che —sia per legge sia per prassi— o sono di potestà del solo Romano Pontefice, o riguardano le norme per l'elezione del nuovo Pontefice secondo le disposizioni della presente Costituzione.

3. Inoltre stabilisco che il Collegio Cardinalizio non possa in alcun modo disporre circa i diritti della Sede Apostolica e della Chiesa Romana, ed ancor meno lasciar cadere, direttamente o indirettamente, alunché di essi, sia pure al fine di comporre dissidi o di perseguire azioni perpetrate contro i medesimi diritti dopo la morte o la valida rinuncia del Pontefice.¹² Sia cura di tutti i Cardinali tutelare questi diritti.

4. Durante la vacanza della Sede Apostolica, le leggi emanate dai Romani Pontefici in nessun modo possono essere corrette o modificate, né si può aggiungere o detrarre qualche cosa o dispensare sia pure da una parte di esse, soprattutto per quanto riguarda l'ordinamento dell'elezione del Sommo Pontefice. Anzi, se accadesse eventualmente che sia fatto o tentato qualcosa contro questa prescrizione, con la mia suprema autorità lo dichiaro nullo e invalido.

5. Qualora sorgessero dubbi circa le prescrizioni contenute in questa Costituzione, o circa il modo di attuarle, dispongo formalmente che ogni potere di emettere un giudizio al riguardo spetta al Collegio dei Cardinali, cui pertanto attribuisco la facoltà di interpretarne i punti dubbi o controversi, stabilendo che quando occorra deliberare su queste ed altre simili questioni, eccetto l'atto dell'elezione, sia sufficiente che la maggioranza dei Cardinali congregati convenga sulla stessa opinione.

6. Allo stesso modo, quando vi è un problema che, secondo la maggior parte dei Cardinali riuniti, non può essere differito ad altro tempo, il Collegio dei Cardinali disponga secondo il parere della maggioranza.

CAPITOLO II

Le Congregazioni dei Cardinali in preparazione dell'elezione del Sommo Pontefice

7. In periodo di Sede Vacante, si avranno due specie di Congregazioni dei Cardinali: una *generale*, cioè dell'intero Collegio, fino all'inizio della elezione e l'altra *particolare*. Alle Congregazioni generali devono partecipare tutti i Cardinali non legittimamente impediti, non appena sono informati della vacanza della Sede Apostolica. Tuttavia ai Cardinali, che a norma del n. 33 di questa Costituzione non godono del diritto di eleggere il Pontefice, è concessa la facoltà di astenersi, se lo preferiscono, dalla partecipazione a tali Congregazioni generali.

2 Per le questioni ordinarie, vedi n. 8 [1]; per quelle indilazionabili, vedi n. 6 [1].

3 Per la possibilità della rinuncia da parte del Romano Pontefice, vedi n. 77 [1]; cfr. cann. 187 e 332 §2 CIC, 44 §2 e 967 CCEO; il can. 335 CIC applica uguali regole alla sede romana "*prorsus impedita*".

4 Per le materie che richiedono l'approvazione specifica cfr. artt. 125 §2 e 126 [11].

5 Le norme elettive del Papa, pur mantenendo un rapporto di sostanziale armonia con quelle codiciali, non risultano invece integrate nel contesto generale delineato da queste ultime, escludendosi quindi l'applicazione suppletoria alle vicende elettorali del Papa di qualunque norma non espressamente richiamata dalla legislazione speciale.

La Congregazione particolare è costituita dal Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa e da tre Cardinali, uno per ciascun Ordine, estratti a sorte tra i Cardinali elettori già pervenuti a Roma. L'ufficio di questi tre Cardinali, detti Assistenti, cessa al compiersi il terzo giorno, ed al loro posto, sempre mediante sorteggio, ne succedono altri con il medesimo termine di scadenza anche dopo iniziata l'elezione.

Durante il periodo dell'elezione le questioni più importanti, se necessario, sono trattate dall'assemblea dei Cardinali elettori, mentre gli affari ordinari continuano ad essere trattati dalla Congregazione particolare dei Cardinali. Nelle Congregazioni generali e particolari, in periodo di Sede Vacante, i Cardinali indossino la consueta veste talare nera filettata e la fascia rossa, con zucchetto, croce pettorale e anello.

8. Nelle Congregazioni particolari devono trattarsi solamente le questioni di minore importanza, che si presentano giorno per giorno o momento per momento. Ma se sorgessero questioni più gravi e meritevoli di un più profondo esame, devono essere sottoposte alla Congregazione generale. Inoltre, ciò che è stato deciso, risolto o negato in una Congregazione particolare non può essere revocato, mutato o concesso in un'altra; il diritto di fare ciò appartiene soltanto alla Congregazione generale, e con la maggioranza dei voti.

9. Le Congregazioni generali dei Cardinali si terranno nel Palazzo Apostolico Vaticano o, se le circostanze lo richiedano, in altro luogo più opportuno a giudizio degli stessi Cardinali. Ad esse presiede il Decano del Collegio o, nel caso sia egli assente o legittimamente impedito, il Sottodecano. Che se uno dei due od ambedue non godessero più, a norma del n. 33 di questa Costituzione, del diritto di eleggere il Pontefice, all'assemblea dei Cardinali elettori presiederà il Cardinale elettore più anziano, secondo l'ordine consueto di precedenza.

10. Il voto nelle Congregazioni dei Cardinali, quando si tratta di cose di maggiore importanza, non deve essere dato a voce, ma in forma segreta.

11. Le Congregazioni generali che precedono l'inizio dell'elezione, dette perciò preparatorie, devono tenersi quotidianamente, a cominciare dal giorno che sarà stabilito dal Camerlengo di Santa Romana Chiesa e dal primo Cardinale di ciascun Ordine tra gli elettori, anche nei giorni in cui si celebrano le esequie del Pontefice defunto. Ciò dovrà farsi per rendere possibile al Cardinale Camerlengo di sentire il parere del Collegio e dargli le comunicazioni ritenute necessarie o opportune; nonché per permettere ai singoli Cardinali di esprimere il loro avviso sui problemi che si presentano, di domandare spiegazioni in casi di dubbio, e di fare delle proposte.

12. Nelle prime Congregazioni generali si provveda a che i singoli Cardinali abbiano a disposizione una copia di questa Costituzione e, al tempo stesso, sia loro data la possibilità di proporre eventualmente questioni circa il significato e l'esecuzione delle norme nella stessa stabilite. Inoltre conviene che sia letta la parte della presente Costituzione che riguarda la vacanza della Sede Apostolica. Nel contempo tutti i Cardinali presenti dovranno prestare giuramento circa l'osservanza delle prescrizioni in essa contenute e circa il mantenimento del segreto. Tale giuramento, che dovrà essere emesso anche dai Cardinali i quali, arrivando in ritardo, partecipano a queste Congregazioni in un secondo momento,

8 La costituzione apostolica, pur ribadendo la posizione del collegio cardinalizio, quale titolare provvisorio del governo universale della Chiesa, ha voluto confermare la limitazione di età segnalata da Paolo VI per avere diritto di voto in conclave. Per l'ufficio del Camerlengo cfr. artt. 235-237 [9] e 42 [11]; vedi anche nn. 14, 15, 17, 19, 28, 30, 43, 48, 51, 55, 71 [1].

9 Per gli uffici di decano e sottodecano, cfr. can. 352 CIC.

sia letto dal Cardinale Decano o, eventualmente, da altro presidente del Collegio, conformemente alla norma stabilita al n. 9 di questa Costituzione, alla presenza degli altri Cardinali secondo la formula seguente:

Noi Cardinali di Santa Romana Chiesa, dell'Ordine dei Vescovi, dei Presbiteri e dei Diaconi, promettiamo, ci obblighiamo e giuriamo, tutti e singoli, di osservare esattamente e fedelmente tutte le norme, contenute nella Costituzione apostolica *Universi Dominici gregis* del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, e di mantenere scrupolosamente il segreto su tutto ciò che in qualsiasi modo abbia attinenza con l'elezione del Romano Pontefice, o che per sua natura, durante la vacanza della Sede Apostolica, postuli il medesimo segreto.

Quindi, ciascun Cardinale dirà:

Ed io N. Cardinale N. prometto, mi obbligo e giuro.

E, ponendo la mano sopra il Vangelo, aggiungerà:

Così Dio mi aiuti e questi Santi Evangelisti, che tocco con la mia mano.

13. In una delle Congregazioni immediatamente successive, i Cardinali dovranno, sulla base di un prestabilito ordine del giorno, prendere le decisioni più urgenti per iniziare le operazioni dell'elezione, vale a dire:

a) stabiliscano il giorno, l'ora e il modo, in cui la salma del defunto Pontefice sarà portata nella Basilica Vaticana, per essere esposta all'omaggio dei fedeli;

b) predispongano tutto il necessario per le esequie del defunto Pontefice, che dovranno essere celebrate per nove giorni consecutivi, e fissino l'inizio di esse in modo che la tumulazione abbia luogo, salvo ragioni speciali, fra il quarto e il sesto giorno dopo la morte;

c) sollecitino la Commissione, composta dal Cardinale Camerlengo e dai Cardinali che svolgevano rispettivamente l'Ufficio di Segretario di Stato e di Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato Città del Vaticano, perché predisponga tempestivamente sia i locali della *Domus Sanctae Marthae* per la conveniente sistemazione dei Cardinali elettori, sia gli alloggi adatti per quanti sono previsti al n. 46 della presente Costituzione, e perché, al tempo stesso, provveda alla messa a punto di quanto occorre per la preparazione della Cappella Sistina, affinché le operazioni relative alla elezione possano svolgersi in modo agevole, ordinato e con la massima riservatezza, secondo quanto previsto e stabilito in questa Costituzione;

d) affidino a due ecclesiastici di specchiata dottrina, saggezza ed autorevolezza morale il compito di dettare ai medesimi Cardinali due ponderate meditazioni circa i problemi della Chiesa in tale momento e la scelta illuminata del nuovo Pontefice; al contempo, fermo restando quanto disposto al n. 52 di questa Costituzione, provvedano a stabilire il giorno e l'ora in cui dovrà essere loro rivolta la prima di dette meditazioni;

e) approvino —su proposta dell'Amministrazione della Sede Apostolica o, per la parte di competenza, del Governatorato dello Stato Città del Vaticano— le spese occorrenti dalla morte del Pontefice fino alla elezione del successore;

f) leggano, qualora vi fossero, i documenti lasciati dal defunto Pontefice per il Collegio dei Cardinali;

g) provvedano a far annullare l'Anello del Pescatore e il Sigillo di piombo, con i quali sono spedite le Lettere Apostoliche;

h) dispongano l'assegnazione per sorteggio delle stanze ai Cardinali elettori;

i) stabiliscano il giorno e ora dell'inizio delle operazioni di voto.

CAPITOLO III

Circa alcuni uffici in periodo di Sede Apostolica Vacante

14. A norma dell'art. 6 della Costituzione apostolica *Pastor Bonus*,¹³ alla morte del Pontefice tutti i Capi dei Dicasteri della Curia Romana, sia il Cardinale Segretario di Stato sia i Cardinali Prefetti sia i Presidenti Arcivescovi, come anche i Membri dei medesimi Dicasteri cessano dall'esercizio del loro ufficio. Viene fatta eccezione per il Camerlengo di Santa Romana Chiesa e il Penitenziere Maggiore, che continuano a svolgere gli affari ordinari, sottoponendo al Collegio dei Cardinali ciò che avrebbe dovuto essere riferito al Sommo Pontefice.

Allo stesso modo, conformemente alla Costituzione apostolica *Vicariae potestatis* (n. 2 §1),¹⁴ il Cardinale Vicario Generale per la diocesi di Roma non cessa dal suo ufficio durante la vacanza della Sede Apostolica e, parimenti, non cessa per la sua giurisdizione il Cardinale Arciprete della Basilica Vaticana e Vicario Generale per la Città del Vaticano.

15. Qualora alla morte del Pontefice o prima dell'elezione del Successore siano vacanti l'ufficio del Camerlengo di Santa Romana Chiesa o del Penitenziere Maggiore, il Collegio dei Cardinali dovrà eleggere quanto prima il Cardinale o, se è il caso, i Cardinali, che ne terranno la carica fino all'elezione del nuovo Pontefice. In ognuno dei singoli casi citati, l'elezione avviene per mezzo di votazione segreta di tutti i Cardinali elettori presenti, mediante schede, che saranno distribuite e raccolte dai Cerimonieri e quindi aperte alla presenza del Camerlengo e dei tre Cardinali Assistenti, se si tratta di eleggere il Penitenziere Maggiore; oppure, dei suddetti tre Cardinali e del Segretario del Collegio dei Cardinali, se deve essere eletto il Camerlengo. Risulterà eletto e avrà *ipso facto* tutte le facoltà inerenti alla carica colui sul quale sarà confluita la maggioranza dei suffragi. Nel caso di parità di voti, sarà designato chi appartiene all'Ordine più elevato e, nello stesso Ordine, chi è stato creato Cardinale per primo. Fino a quando non sia eletto il Camerlengo, le sue funzioni sono esercitate dal Decano del Collegio o, in caso di sua assenza o di suo legittimo impedimento, dal Sottodecano o dal Cardinale più anziano secondo l'ordine consueto di precedenza, conformemente al n. 9 di questa Costituzione, il quale può prendere senza indugio le decisioni, che le circostanze suggeriscono.

16. Se, invece, in periodo di Sede Vacante, venisse a mancare il Vicario Generale per la Diocesi di Roma, il Vicegerente allora in carica eserciterà anche l'ufficio proprio del Cardinale Vicario, oltre alla giurisdizione ordinaria vicaria che gli è propria.¹⁵ Qualora manchi pure il Vicegerente, il Vescovo Ausiliare primo per nomina ne compirà le funzioni.

17. Appena ricevuta la notizia della morte del Sommo Pontefice, il Camerlengo di Santa Romana Chiesa deve accertare ufficialmente la morte del Pontefice alla presenza del Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, dei Prelati Chierici e del Segretario e Cancelliere della stessa Camera Apostolica, il quale compilerà il documento o atto autentico di morte. Il Camerlengo deve, inoltre, apporre i sigilli allo studio e alla camera del medesimo Pontefice, disponendo che il personale abitualmente dimorante nell'appartamento privato vi possa restare fino a dopo la sepoltura del Papa, quando l'intero appartamento pontificio sarà sigillato; comunicare la morte al Cardinale Vicario per l'Urbe, il quale ne darà notizia al Popolo Romano con speciale notificazione; e parimenti al Cardinale Arciprete della Basilica Vaticana; prendere possesso del Palazzo Apostolico Vaticano e, personalmente o per

¹⁴ Per la cessazione degli uffici citati, oltre all'art. 18 [9], cfr. anche art. 42 [11], art. 13 [60].

¹⁵ Sul Cardinale vicario e il Vicegerente, cfr. artt. 12, 16 [60].

mezzo di un suo delegato, dei Palazzi del Laterano e di Castel Gandolfo, ed esercitarne la custodia e il governo; stabilire, uditi i Cardinali Capi dei tre Ordini, tutto ciò che concerne la sepoltura del Pontefice, a meno che questi, da vivo, non abbia manifestato la sua volontà a tale riguardo; curare, a nome e col consenso del Collegio dei Cardinali, tutto ciò che le circostanze consiglieranno per la difesa dei diritti della Sede Apostolica e per una retta amministrazione di questa. È infatti compito del Camerlengo di Santa Romana Chiesa, in periodo di Sede Vacante, di curare e amministrare i beni e i diritti temporali della Santa Sede, con l'aiuto dei tre Cardinali Assistenti, premesso, una volta per le questioni meno importanti, e tutte le volte per quelle più gravi, il voto del Collegio dei Cardinali.

18. Il Cardinale Penitenziere Maggiore ed i suoi Officiali, durante la Sede Vacante, potranno svolgere ciò che è stato stabilito dal mio predecessore Pio XI nella Costituzione apostolica *Quae divinitus*, del 25 marzo 1935,¹⁶ e da me stesso nella Costituzione apostolica *Pastor Bonus*.¹⁷

19. Il Decano del Collegio dei Cardinali, invece, appena il Cardinale Camerlengo o il Prefetto della Casa Pontificia lo avrà informato della morte del Pontefice, ha il compito di darne notizia a tutti i Cardinali, convocando costoro per le Congregazioni del Collegio. Parimenti, egli comunicherà la morte del Pontefice al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede e ai Capi supremi delle rispettive Nazioni.

20. Durante la vacanza della Sede Apostolica, il Sostituto della Segreteria di Stato come pure il Segretario per i Rapporti con gli Stati ed i Segretari dei Dicasteri della Curia Romana mantengono la direzione del rispettivo Ufficio e ne rispondono al Collegio dei Cardinali.

21. Allo stesso modo, non cessano l'incarico ed i relativi poteri dei Rappresentanti Pontifici.

22. Anche l'Elemosiniere di Sua Santità continuerà nell'esercizio delle opere di carità, secondo gli stessi criteri usati mentre il Pontefice era in vita; e sarà alle dipendenze del Collegio dei Cardinali, fino all'elezione del nuovo pontefice.

23. Durante la Sede Vacante, tutto il potere civile del Sommo Pontefice, concernente il governo della Città del Vaticano, spetta al Collegio dei Cardinali, il quale tuttavia non potrà emanare decreti se non in caso di urgente necessità e per il solo tempo della vacanza della Santa Sede. Tali decreti saranno validi per il futuro solamente se il nuovo Pontefice li confermerà.

CAPITOLO IV

Facoltà dei Dicasteri Curia Romana durante la vacanza della Sede Apostolica

24. In periodo di Sede Vacante, i Dicasteri della Curia Romana, ad eccezione di quelli di cui al n. 26 di questa Costituzione, non hanno alcuna facoltà in quelle materie che, *Sede Plena*, non possono trattare e compiere se non *facto verbo cum SS.mo*, ovvero *ex Audientia*

18 Cfr. art. 190 [9].

23 Cfr. commento al n. 1 [1].

24 Nel periodo di sede vacante non cessa la competenza ordinaria dei dicasteri della curia romana, essendo comunque segnalato il criterio generale di farne uso soltanto per i provvedimenti di grazia di minore importanza; i casi segnalati dal n. 24 [1] sono quelli in cui, secondo la [9] e il [11] è richiesto l'intervento del Sommo Pontefice (art. 31 [9], 127 §2, 131 §5 [11]). Qualora si rendesse necessario a motivo della particolare urgenza, i dicasteri possono sottoporre al collegio dei cardinali affari che avrebbero dovuto essere riferiti al Sommo Pontefice (art. 18 [9]).

SS.mi, o *vigore specialium et extraordinariorum facultatum*, che il Romano Pontefice suole concedere ai Prefetti, ai Presidenti od ai Segretari dei medesimi Dicasteri.

25. Non cessano, invece, con la morte del Pontefice, le facoltà ordinarie proprie di ciascun Dicastero; stabilisco, tuttavia, che i Dicasteri ne facciano uso soltanto per i provvedimenti di grazia di minore importanza, mentre le questioni più gravi o controverse, se possono essere differite, dovranno essere esclusivamente riservate al futuro Pontefice; che se non ammettono dilazione (come, tra l'altro, i casi *in articulo mortis* per le dispense che il Sommo Pontefice suole concedere), potranno essere affidate dal Collegio dei Cardinali al Cardinale che era Prefetto fino alla morte del Pontefice, o all'Arcivescovo fino ad allora Presidente, e agli altri Cardinali dello stesso Dicastero, al cui esame il Pontefice defunto le avrebbe probabilmente affidate. Essi potranno, in tali circostanze, decidere *per modum provisionis*, fino a quando sarà eletto il Pontefice, ciò che giudicheranno maggiormente adatto e conveniente alla custodia e alla difesa dei diritti e delle tradizioni ecclesiastiche.

26. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ed il Tribunale della Rota Romana, durante la vacanza della Santa Sede, continuano a trattare le cause secondo le leggi loro proprie, fermi restando i prescritti di cui all'art. 18, comma 1 e 3, della Costituzione apostolica *Pastor Bonus*.¹⁸

CAPITOLO V

Le esequie del Romano Pontefice

27. Dopo la morte del Romano Pontefice, i Cardinali celebreranno le esequie in suffragio della sua anima per nove giorni consecutivi, secondo l'*Ordo exsequiarum Romani Pontificis*, alle cui norme, come pure a quelle dell'*Ordo rituum conclavis*, essi si atterranno fedelmente.

28. Se la tumulazione avviene nella Basilica Vaticana, il relativo documento autentico è compilato dal Notaio del Capitolo della medesima Basilica. Successivamente, un delegato del Cardinale Camerlengo e un delegato del Prefetto della Casa Pontificia stenderanno separatamente i documenti che facciano fede dell'avvenuta tumulazione; il primo alla presenza dei membri della Camera Apostolica, l'altro alla presenza del Prefetto della Casa Pontificia.

29. Se il Romano Pontefice dovesse morire fuori Roma, spetta al Collegio dei Cardinali disporre tutto il necessario per una degna e decorosa traslazione della salma nella Basilica di San Pietro in Vaticano.

30. A nessuno è lecito riprendere con alcun mezzo immagini del Sommo Pontefice sia infermo a letto sia defunto, né registrarne con alcuno strumento le parole per poi riprodurle. Se qualcuno, dopo la morte del Papa, vorrà farne delle fotografie a titolo di documentazione, dovrà chiederlo al Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa, il quale, però,

25 Per i Tribunali pontifici, vedi artt. 189 ss. [9].

26 Il problema era complesso e in ultima analisi si ponevano a confronto due norme di livello e natura differenti: la presente costituzione apostolica, da un lato, e le norme proprie della Segnatura apostolica, dall'altro. Il contrasto è stato risolto nella *Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae* promulgato *Motu Proprio* da Benedetto XVI il 21 giugno 2008, che al §4 dell'art. 1 dichiara: "*Santa Sede vacante, Praefectus et Membra a munere cessant*".

28 Per la Prefettura della casa pontificia, vedi art. 228 [9].

non permetterà che siano eseguite fotografie al Sommo Pontefice se non rivestito degli abiti pontificali.

31. Dopo la sepoltura del Sommo Pontefice e durante l'elezione del nuovo Papa, nessun ambiente dell'appartamento privato del Sommo Pontefice sia abitato.

32. Se il defunto Sommo Pontefice ha fatto testamento delle sue cose, lasciando lettere e documenti privati, ed ha designato un proprio esecutore testamentario, spetta a costui stabilire ed eseguire, secondo il mandato ricevuto dal testatore, ciò che concerne i beni privati e gli scritti del defunto Pontefice. Tale esecutore renderà conto del suo operato unicamente al nuovo Sommo Pontefice.

PARTE SECONDA

L'elezione del Romano Pontefice

CAPITOLO I

Gli elettori del Romano Pontefice

33. Il diritto di eleggere il Romano Pontefice spetta unicamente ai Cardinali di Santa Romana Chiesa, ad eccezione di quelli che, prima del giorno della morte del Sommo Pontefice o del giorno in cui la Sede Apostolica resti vacante, abbiano già compiuto l'80° anno di età. Il numero massimo dei Cardinali elettori non deve superare i centoventi. È assolutamente escluso il diritto di elezione attiva da parte di qualsiasi altra dignità ecclesiastica o l'intervento di potestà laica di qualsivoglia grado o ordine.

34. Qualora accada che la Sede Apostolica divenga vacante durante la celebrazione di un Concilio Ecumenico o di un Sinodo dei Vescovi, che abbiano luogo sia a Roma sia in altra località del mondo, l'elezione del nuovo Pontefice deve essere fatta unicamente ed esclusivamente dai Cardinali elettori, che sono indicati nel numero precedente, e non dallo stesso Concilio o Sinodo dei Vescovi. Perciò dichiaro nulli ed invalidi gli atti, che in qualunque modo tentassero temerariamente di modificare le norme circa l'elezione o il collegio degli elettori. Anzi, restando a tal riguardo confermati il can. 340 nonché il can 347 §2 del Codice di Diritto Canonico ed il can. 53 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, lo stesso Concilio o Sinodo dei Vescovi, a qualunque punto si trovino, devono ritenersi immediatamente *ipso iure* sospesi, appena si abbia notizia della vacanza della Sede Apostolica. Pertanto, devono interrompere, senza frapporre alcun indugio, qualsiasi riunione, congregazione o sessione, e cessare dal compilare o dal preparare qualsiasi decreto o canone, o di promulgare quelli confermati, sotto pena della loro nullità; né il Concilio o il Sinodo potranno continuare per nessuna ragione, anche se gravissima e degna di speciale menzione, fino a

33 Cfr. can. 349 CIC. La nuova legge compie un significativo aggiustamento tecnico, stabilendo un criterio obiettivo per determinare la decadenza del diritto, che è sottratto alla discrezionalità della congregazione generale dei cardinali, che avendo il compito di stabilire il momento d'ingresso nel conclave (termine di decadenza stabilito dalla precedente normativa) poteva condizionare in alcun caso concreto l'esercizio del diritto di elezione.

34 D'accordo con una lunga tradizione nella Chiesa cattolica, risalente ai tempi di Papa Nicolò II, nel 1059, l'elezione del Romano Pontefice è riservata ai cardinali. Nel *proemio* alla Cost. ap. *Romano Pontefice eligendo*, Paolo VI ricordava a questo proposito l'opportunità di riservare questo compito ad un "corpo elettorale preconstituito e non troppo numeroso, che possa essere facilmente e subito convocato", escludendosi, nel contempo qualunque eventuale variazione nella composizione del suddetto collegio durante il tempo di vacanza della sede apostolica.

quando il nuovo Pontefice canonicamente eletto non avrà ordinato che essi siano ripresi o continuati.

35. Nessun Cardinale elettore potrà essere escluso dall'elezione sia attiva che passiva per nessun motivo o pretesto, fermo restando quanto prescritto al n. 40 e al n. 75 di questa Costituzione.

36. Un Cardinale di Santa Romana Chiesa, che sia stato creato e pubblicato in Concistoro, ha per ciò stesso il diritto di eleggere il Pontefice, a norma del n. 33 della presente Costituzione, anche se ancora non gli sia stato imposto il berretto, né consegnato l'anello, né abbia prestato il giuramento. Non hanno invece questo diritto i Cardinali canonicamente deposti o che abbiano rinunciato, col consenso del Romano Pontefice, alla dignità cardinalizia. Inoltre, in periodo di Sede Vacante, il Collegio dei Cardinali non può riammettere o riabilitare costoro.

37. Ordino inoltre che, dal momento in cui la Sede Apostolica sia legittimamente vacante, si attendano per quindici giorni interi gli assenti prima di iniziare il Conclave; lascio peraltro al Collegio dei Cardinali la facoltà di anticipare l'inizio del Conclave se consta della presenza di tutti i Cardinali elettori, come pure la facoltà di protrarre, se ci sono motivi gravi, l'inizio dell'elezione per alcuni altri giorni. Trascorsi però, al massimo, venti giorni dall'inizio della Sede Vacante, tutti i Cardinali elettori presenti sono tenuti a procedere all'elezione.

38. Tutti i Cardinali elettori, convocati dal Decano, o da altro Cardinale a suo nome, per l'elezione del nuovo Pontefice, sono tenuti, e in virtù di santa obbedienza, ad ottemperare all'annuncio di convocazione e a recarsi al luogo designato allo scopo, a meno che non ne siano trattenuti da infermità o da altro grave impedimento, che però dovrà essere riconosciuto dal Collegio dei Cardinali.

39. Se però dei Cardinali elettori arrivassero *re integra*, cioè prima che si sia provveduto ad eleggere il Pastore della Chiesa, essi saranno ammessi ai lavori della elezione, al punto in cui questi si trovano.

40. Se, per caso, qualche Cardinale avente diritto al voto rifiutasse di entrare nella Città del Vaticano per attendere ai lavori dell'elezione o in seguito, dopo che essa è cominciata, si rifiutasse di rimanere per adempiere al suo ufficio, senza manifesta ragione di malattia riconosciuta con giuramento dai medici e comprovata dalla maggior parte degli elettori, gli altri procederanno liberamente alle operazioni dell'elezione, senza attenderlo, né riammetterlo nuovamente. Se, invece, un qualche Cardinale elettore è costretto ad uscire dalla

35 Il presente numero è stato sostituito da Benedetto XVI con il m.p. *Normas nonnullas*, del 22.II.2013, in AAS 105 (2013) 253-257.

36 Cfr. can. 351 §2 CIC. Il titolo elettorale di cui godono i cardinali procede da una specifica *concessio* del Romano Pontefice, loro dispensata non perché possano designare il candidato "più gradito", bensì per identificare il soggetto in cui concorra una idoneità obiettiva "fondata su una valutazione dell'interesse generale della Chiesa.

37 Il presente testo è stato modificato da Benedetto XVI con il m.p. *Normas nonnullas*, del 22.II.2013, in AAS 105 (2013) 253-257.

38 La posizione giuridica dei cardinali nei confronti dell'elezione del Papa rappresenta un diritto-dovere: un diritto inviolabile che la legge speciale cerca di proteggere da qualunque limitazione; uno specifico dovere dei cardinali –fino al punto di non essere prevista dalla norma, come vedremo, l'astensione al voto di chi è presente– dalla cui inosservanza, soprattutto se manifestata in forma di aperto rifiuto, potrebbero eventualmente derivare sanzioni penali.